



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2117

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Costituzione della Società "BrennerCorridor S.p.A." ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15. Approvazione degli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della società. Impegno di spesa pari ad Euro 350.000,00.=.

Il giorno **19 Ottobre 2018** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

La Provincia autonoma di Trento detiene una partecipazione diretta, pari al 7,40 per cento del capitale sociale ed una partecipazione indiretta per il tramite di Cassa del Trentino S.p.A., pari allo 0,53 per cento del capitale sociale della società Autostrada del Brennero S.p.A. affidataria della concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A22 Brennero – Modena. Questa arteria autostradale collega l'area tedesca e la pianura padana lungo il corridoio strategico denominato Corridoio Scandinavo – Mediterraneo, in forza della convenzione stipulata con ANAS in data 29 luglio 1999, integrata con la convenzione aggiuntiva di data 6 maggio 2004.

In data 30 aprile 2014 è scaduta la concessione regolante la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A22 Brennero - Modena, per cui l'autorità concedente, da identificare nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha richiesto alla società Autostrade del Brennero S.p.A. di proseguire nella gestione della concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla convenzione vigente.

Contestualmente è emersa la possibilità di affidamento diretto della stessa concessione nel rispetto dei contenuti della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/1 IT del 28 marzo 2014, che all'articolo 17 ammette l'affidamento diretto della concessione qualora vengano rispettate precise condizioni. Il Governo nazionale ha approfondito la possibilità di affidamento diretto della concessione ad una società interamente pubblica, partecipata da enti territoriali e locali attraversati dall'arteria, ponendo quale ulteriore condizione il requisito della totale partecipazione pubblica per la società affidataria. Questa soluzione implica l'uscita degli attuali soci privati da Autostrada del Brennero S.p.A. ovvero la costituzione di una nuova società interamente pubblica, al fine del rinnovo dell'affidamento della concessione. Al tempo stesso l'affidamento in parola si inserisce nell'ambito del Corridoio Scandinavo – Mediterraneo quale asse cruciale nord-sud per l'economia europea, essendo funzionale all'attuazione del corridoio multifunzionale del Brennero, finalizzato ad affrontare, in modo organico e integrato, le problematiche connesse alle grandi reti europee. Elemento unificante e caratterizzante del corridoio multifunzionale è il territorio rappresentato dall'asse del Brennero, relativo a Baviera, Tirolo, Alto Adige, Trentino e Veneto. Rispetto a questo quadro, la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli altri enti pubblici interessati dal corridoio multifunzionale del Brennero sono impegnati, con i rispettivi atti di pianificazione e di programmazione pertinenti, a definire e realizzare una dorsale di infrastrutture concernenti la mobilità e i trasporti, l'energia e la salvaguardia dell'ambiente, volendo essere parti attive del processo di sviluppo del corridoio medesimo secondo la logica di implementazione di una rete di mobilità funzionale e integrata. Tale corridoio si identifica negli assi portanti dell'autostrada A22, della ferrovia e della strada statale n. 12, nonché in quello complementare delle strade provinciali e regionali. La necessità per la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, le Province autonome di Trento e Bolzano nonché le altre Regioni ed enti territoriali interessati di ragionare complessivamente sui principali assi infrastrutturali della Valle dell'Adige consente, da una parte, di affrontare in modo sistematico la programmazione di rilevanti interventi di razionalizzazione territoriale (come, ad esempio, le circonvallazioni dei centri urbani), dall'altra, di promuovere fattivamente politiche di contenimento dell'aumento del traffico su gomma a favore della rotaia.

In data 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2 e per gli effetti dell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, un Protocollo di intesa fra lo Stato italiano (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e gli enti territoriali attraversati dall'arteria A22 (e soci di Autostrade del Brennero S.p.A.) che prevede l'affidamento diretto da parte dello Stato della gestione dell'autostrada del Brennero (A22).

L'articolo 5 del protocollo, che è stato preventivamente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 252 di data 23 dicembre 2015, dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2428 di data 30 dicembre 2015 e dalla Giunta provinciale di Bolzano con deliberazione n. 1 di data 12 gennaio 2016, richiede espressamente che lo Stato, la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, le Province autonome di Trento e Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche contraenti rispettino i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente prescritti dall'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché tutti gli altri obblighi pure previsti dalla legislazione comunitaria vigente per la legittimità dell'affidamento diretto. In generale questo protocollo è volto a promuovere l'individuazione e l'adozione di misure normative ed amministrative dirette ad accordare ad una società di diretta emanazione dei predetti Enti territoriali e locali la gestione e la costruzione a condizioni di mercato, e per quanto occorra in regime di concessione, i trasporti e le relative infrastrutture lungo il corridoio del Brennero, assumendo gli obblighi di servizio pubblico connessi al complessivo progetto. A tale proposito è stato espressamente previsto che le risorse provenienti dal pedaggiamento all'autostrada siano destinate anche al finanziamento e al sostegno di altre modalità trasportistiche mediante contribuzione all'infrastrutturazione ferroviaria in progetto lungo il medesimo corridoio e mediante attività diretta o tramite società partecipate nell'ambito del trasporto ferroviario e dell'intermodalità.

In base all'articolo 105, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è stato introdotto all'articolo 178 (rubricato significativamente "Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio") del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 8 ter, la seguente previsione: *"Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5"*. Successivamente sul punto si è innestata una norma speciale per determinate concessioni autostradali (fra cui proprio quella dell'Autostrada del Brennero – A22) in attesa di rinnovo, giusto l'articolo 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, e rivisto nei commi 3 e 4 dall'articolo 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In tale disposizione viene fatto proprio dalla legge il protocollo sottoscritto in data 14 gennaio 2016 e al tempo stesso gli enti pubblici sottoscrittori dell'intesa, diversi dall'autorità ministeriale, hanno la possibilità di avvalersi anche di una società in house già operante o di nuova costituzione, mentre l'opzione del mercato potrà rientrare in gioco eventualmente dopo il 30 settembre 2018, ora sostituito con la data del 30 novembre 2018, giusta la modifica introdotta dall'articolo 4, comma 3 quater, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche dalla legge 21 settembre 2018, n. 108.

Questa complessiva modifica del regime normativo ha fatto ripartire su una base diversa il confronto tra le parti coinvolte producendo un'accelerazione della complessa istruttoria e portato la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano alla formulazione di uno schema di accordo per la cooperazione interistituzionale, finalizzato a disciplinare tre distinti rapporti:

1. quello tra ente concedente e amministrazioni locali per il perseguimento dell'interesse comune nell'ambito del progetto sottostante il rinnovo della concessione autostradale;
2. quello tra le amministrazioni locali e la propria società in house providing quale organismo dedicato per assolvere al ruolo di concessionario e su cui esercitare il potere di controllo analogo;
3. quello tra ente concedente e società concessionaria (quale società in house providing delle amministrazioni locali) relativamente agli elementi essenziali per la definizione della

convenzione di affidamento.

In definitiva, l'articolo 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, prevede che:

- a) le funzioni di Concedente per la tratta autostradale in argomento sono svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) la convenzione, di durata trentennale, è stipulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa del 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
- c) la convenzione è stipulata dopo l'approvazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei Trasporti sullo schema di convenzione;
- d) venga data attuazione al Protocollo di intesa del 14 gennaio 2016, il quale valorizza i principi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi di interesse comune delle medesime amministrazioni stipulanti.

Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi in merito ad alcuni aspetti interpretativi, con parere n. 1645/2018, ha stabilito da un lato la legittimità di stipulare la convenzione di concessione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche nella legge 4 dicembre 2017, n. 172; dall'altro ha stabilito che la successiva facoltà degli enti territoriali, concessionari del servizio, di avvalersi di una società *in house* non comporta l'obbligo per i concessionari di iscriversi nell'elenco tenuto dall'ANAC, ex art. 192 del Codice dei contratti pubblici, né permette di configurare tra gli enti territoriali concessionari e la società *in house* un rapporto di subconcessione.

Secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 e l'articolo 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché in linea con quanto chiarito dal parere del Consiglio di Stato, è maturata allo stato attuale, anche per corrispondere alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un assetto societario a capitale interamente pubblico, l'intenzione di costituire una nuova società, della quale gli enti pubblici si avvarranno quale modulo organizzativo per la gestione e la manutenzione della tratta autostradale, allo scopo di concorrere allo sviluppo del Corridoio Scandinavo – Mediterraneo.

A tal fine l'articolo 7 della legge provinciale 3 agosto 2018, n.15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020), recante “Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale”, autorizza la Giunta provinciale, in esecuzione dell'articolo 13 bis (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a compiere operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del Brennero s.p.a. e a costituire con la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Bolzano ed eventualmente altri enti pubblici interessati allo sviluppo del corridoio Scandinavo - Mediterraneo una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A 22 Brennero - Modena, a fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, economicità e di qualità sociale e ambientale. La predetta disposizione, a tal fine, autorizza la spesa di 350.000 Euro per l'anno 2018 sul bilancio provinciale.

Come anticipato sopra, nel frattempo il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha modificato l'art. 13-bis del

decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, prevedendo quale termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali delle infrastrutture, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena, il 30 novembre 2018. Tale stipula potrà avvenire comunque dopo l'approvazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e previo parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti sullo schema di convenzione.

Per quanto concerne la Provincia autonoma di Trento, l'ordinamento provinciale in materia di società partecipate dalla medesima prevede all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, la possibilità di partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale, i vincoli di scopo (sviluppo del Corridoio Scandinavo – Mediterraneo) e di attività (produzione di un servizio di interesse pubblico generale) quali condizioni prescritte dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si intendono rispettati. In base all'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la partecipazione in società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house, a meno che *“l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”*. L'eccezione all'onere di motivazione analitica secondo i canoni ora riportati è data per la costituzione della società “BrennerCorridor S.p.A.” da quanto in proposito statuiscono, nello specifico, l'articolo 7 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, e, in termini generali, l'articolo 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, così come convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Peraltro, l'articolo 33, comma 5, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, stabilisce il principio dell'autorizzazione con legge provinciale per l'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali.

Lo schema di atto costitutivo della nuova società, così come lo schema di statuto, sono stati predisposti e condivisi tra la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e le due Province autonome di Trento e di Bolzano. Secondo l'articolo 2328, comma 2, del Codice Civile, l'atto costitutivo deve indicare, tra le altre cose:

- “9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;*
- 10) il numero dei componenti il collegio sindacale;*
- 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”*.

In proposito è stato convenuto di adottare il sistema di amministrazione tradizionale, che è disciplinato dagli articoli 2380-bis e seguenti del Codice Civile ed è caratterizzato dalla presenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e, giusto l'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Sul punto è stato previsto, secondo lo schema di atto costitutivo, che inizialmente l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, che possa guidare la costituenda società nella fase di prima operatività. Questa soluzione è giustificata non solo da ragioni di economicità, ma anche dall'esigenza di avere un unico interlocutore che garantisca efficienza, semplificazione amministrativa della gestione e snellezza delle procedure.

Si propone pertanto di approvare la costituzione della società “BrennerCorridor S.p.A.” secondo lo schema di atto costitutivo e di statuto allegati al presente provvedimento,

impegnando la relativa spesa pari ad Euro 350.000,00.=, al capitolo 615930 sull'esercizio finanziario 2018. Contestualmente si autorizza il Presidente, o suo delegato, all'espletamento delle formalità necessarie finalizzate alla costituzione della società tramite atto pubblico da redigersi davanti al notaio e con spese a carico della società neo costituita. Si rinvia, invece, a successivo provvedimento la definizione dell'affidamento in house providing e l'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Si rinvia altresì a successivo provvedimento l'approvazione dello schema di Accordo per la cooperazione interistituzionale da sottoscrivere tra Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, Provincia autonome di Trento e di Bolzano nonché gli altri enti pubblici sottoscrittori del protocollo di intesa di data 14 gennaio 2016 e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di regolare i rapporti tra le parti coinvolte nell'ambito dell'attribuzione della concessione di gestione della tratta autostradale A22 Brennero - Modena.

Dell'operazione compiuta dovrà essere data notizia al Consiglio provinciale giusto l'ordine del giorno n. 71/2015. Inoltre, si dispone che a cura della Direzione Generale il presente provvedimento:

1. sia inviato in copia conforme, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, di Trento, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
2. sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal decreto legislativo 26 giugno 2017 n. 100, costituente il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- richiamato l'articolo 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172;
- vista la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, con particolare riferimento all'articolo 24;
- vista la legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, con particolare riferimento all'articolo 7;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, con particolare riferimento all'articolo 33;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con particolare riferimento all'articolo 56 e all'Allegato 4/2;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

## d e l i b e r a

- 1) di costituire, per le ragioni meglio specificate in premessa ed in attuazione dell'articolo 7 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, la società per azioni denominata "BrennerCorridor S.p.A." avente l'oggetto sociale riportato nell'articolo 4 dello schema di

statuto di cui al punto 2) e riguardante la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero – Modena, per fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, economicità e di qualità sociale e ambientale;

- 2) di approvare lo schema di atto costitutivo (composto da numero 18 articoli) e di statuto (composto da numero 32 articoli) della società “BrennerCorridor S.p.A.” nel testo che allegati sub A e sub B al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di prevedere fin d’ora la possibilità di adesione alla società BrennerCorridor S.p.A. da parte degli enti pubblici firmatari del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 fra lo Stato italiano (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e gli enti territoriali per l’affidamento da parte dello Stato della gestione dell’autostrada del Brennero (A22);
- 4) di autorizzare il Presidente, o suo delegato, all’espletamento delle formalità necessarie finalizzate alla costituzione della società di cui al punto 1) da redigersi mediante atto pubblico e con spese a carico della società medesima, anche in presenza di modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie o che venissero eventualmente suggerite dalla prassi notarile o per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni;
- 5) di impegnare la relativa spesa pari ad Euro 350.000,00.= al capitolo 615930 sull’esercizio finanziario 2018 e di dare atto che la stessa sarà versata nei termini previsti dall’articolo 7 dell’atto costitutivo;
- 6) di rinviare a successivo provvedimento il tema dell’affidamento in house providing nei confronti della società BrennerCorridor S.p.A. e l’approvazione dello schema di convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto;
- 7) di rinviare altresì a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di Accordo per la cooperazione interistituzionale da sottoscrivere tra Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, Provincia autonome di Trento e di Bolzano nonché gli altri enti pubblici sottoscrittori del protocollo di intesa di data 14 gennaio 2016 e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di regolare i rapporti tra le parti coinvolte nell’ambito dell’attribuzione della concessione di gestione della tratta autostradale A22 Brennero - Modena;
- 8) di informare il Consiglio provinciale dell’operazione compiuta entro 15 giorni dalla definizione della stessa, giusto l’ordine del giorno n. 71/2015;
- 9) di disporre a cura della Direzione Generale che il presente provvedimento:
  - sia inviato in copia conforme, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, di Trento, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  - sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce “Amministrazione trasparente” in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e alla Provincia autonoma di Bolzano.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Schema di atto costitutivo

002 Statuto

IL PRESIDENTE  
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

## Allegato A

Imposta di bollo assolta  
ai sensi del D.M. 22 febbraio  
2007 mediante M.U.I.

Repertorio n. <NUMERO REPERTORIO (n3)>

Atto n. <N.RACCOLTA (n3)>

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"BrennerCorridor S.p.A." in sigla "BC S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno <DATA DI STIPULA (d2)> <\*LUOGO STIPULA>,

<DATA DI STIPULA (d1)>

Avanti a me **dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

sono presenti

- <COGNOME E NOME> nato a <LUOGO NASCITA (c2)> il giorno <DATA NASCITA (d1)>, con domicilio per la carica in Trento (TN), via Gazzoletti n. 2,

il quale **interviene al presente atto nella sua qualità di <.....>** della

"REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL"

con sede in Trento (TN), via Gazzoletti n. 2, Codice Fiscale e Partita Iva 80003690221, costituita in Italia;

a ciò autorizzato giusta deliberazione della Giunta Regionale di data <DATA>, n. <NUMERO>, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- <COGNOME E NOME> nato a <LUOGO NASCITA (c2)> il giorno <DATA NASCITA (d1)>, con domicilio per la carica in Trento (TN), Piazza Dante n. 15,

il quale **interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante** della

"PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO"

con sede in Trento (TN), Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale 00337460224, costituita in Italia;

a ciò autorizzato giusta deliberazione della Giunta Provinciale di data <DATA> Reg. delib. n. <NUMERO> che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

- **KOMPATSCHER ARNO** nato a Fiè allo Sciliar (BZ) il giorno 19 marzo 1971 con domicilio per in Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnago n. 1,

il quale **interviene al presente atto nella sua qualità di**

*Reg.to a TRENTO*

*il \_\_\_\_\_*

*al n° \_\_\_\_\_*

*S. I T \_\_\_\_\_*

*Reg. \_\_\_\_\_*

*Imp. Bollo \_\_\_\_\_*

*Totale € \_\_\_\_\_*

*Iscritto nel Registro*

*delle Imprese*

*di \_\_\_\_\_*

*in data \_\_\_\_\_*

*prot.n. \_\_\_\_\_*

**Presidente e legale rappresentante** della

**"PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE"**

**con sede in Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnago n. 1,**  
Codice Fiscale e Partita Iva 00390090215, costituito in  
Italia;

a ciò autorizzato **giusta Deliberazione della Giunta  
Provinciale di data <DATA> n. <NUMERO> che in copia  
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la  
lettera "C",** per formarne parte integrante e sostanziale.

**Enti tutti di nazionalità italiana;**

comparenti della cui identità personale e qualifica io  
Notaio sono certo, che convengono quanto segue:

**p r e m e s s o**

- che l'art.13 bis del Decreto legge 16 ottobre 2017,  
n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il  
perseguimento delle finalità di cui al protocollo di intesa  
stipulato in data 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol, unitamente a tutte le  
amministrazioni pubbliche interessate a promuovere la  
cooperazione istituzionale per lo sviluppo del Corridoio  
scandinavo mediterraneo, stabilisce che il coordinamento  
dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena, è  
assicurato con l'assunzione delle funzioni di "concedente"  
da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
il quale stipula le convenzioni di concessione per la  
realizzazione delle opere e la gestione delle tratte  
autostradali con durata trentennale con le Regioni e gli  
Enti locali che hanno sottoscritto il sopraindicato  
protocollo di intesa, i quali potranno anche avvalersi di  
Società "in house" esistenti o appositamente costituite,  
nel cui capitale non figurino privati;

- che si intende pertanto da parte della "Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol" e della "Provincia Autonoma  
di Trento" e della "Provincia Autonoma di Bolzano"  
costituire tra di esse una Società "in house" sulla quale  
esercitare congiuntamente il "controllo analogo", e di cui  
avvalersi per l'assunzione e/o comunque la gestione e  
l'esercizio della concessione autostradale trentennale che  
verrà loro affidata dal Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti;

- che il presente atto rientra nell'ipotesi indicata nella  
prima parte dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016 in quanto la  
costituzione della nuova società avviene in conformità ad  
autonoma disposizione normativa.

**Tanto premesso e ritenuto si conviene quanto segue:**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita su iniziativa della Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Provincia Autonoma di

Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano" con riferimento all'art. 13 bis del Decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 - una Società per Azioni "in house" con la denominazione sociale

**"BrennerCorridor S.p.A."** in sigla **"BC S.p.A."**.

#### **ART. 2**

##### **SEDE E DOMICILIO DEI SOCI**

La sede legale della Società è in <COMUNE>.

Si dà atto che, al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo iniziale della sede legale della Società è in "<COMUNE>, <INDIRIZZO>".

L'Organo Amministrativo può istituire sedi, filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città o luoghi purché nel territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il domicilio dei Soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto, o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal Libro Soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

#### **ART. 3**

##### **DURATA**

La Società durerà dalla sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

#### **ART. 4**

##### **SCOPO**

La Società è a totale capitale pubblico ed è finalizzata alla assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A22 Brennero - Modena attualmente in concessione in capo a "Autostrada del Brennero S.p.A." in forza della convenzione unica e ss.mm.ii. con l'Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con scadenza naturale fissata al <30 aprile 2014>.

#### **ART. 5**

##### **ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE**

La Società ha l'oggetto e l'organizzazione meglio disciplinati nello Statuto che firmato dai componenti e da me notaio viene allegato sub "D".

#### **ART. 6**

##### **RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico ovvero alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea.

Inizialmente l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, che viene dai costituenti nominato nella persona del Signor:

- **<COGNOME E NOME>** nato a **<LUOGO NASCITA (c2)>** il giorno **<DATA NASCITA (d1)>**, con **</residenza/domicilio>** in **<LUOGO DOMICILIO (c2)>**, **<INDIRIZZO + NUM. CIVICO>**,  
Codice Fiscale **XXX XXX .**

Il nominato Amministratore Unico dura in carica sino alla comunicazione alla Società da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, o di almeno uno dei soci del perfezionamento della convenzione di concessione autostradale trentennale con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, nel quale caso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il compenso dell'Amministratore Unico è fissato nell'importo di Euro **<IMPORTO>**.

Successivamente l'Amministrazione della Società potrà essere affidata a discrezione dell'Assemblea ordinaria dei soci ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale e nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016 quale integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 e dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16.

#### **ART. 7**

**Il capitale sociale viene stabilito e fissato in Euro 1.050.000 (unmilione cinquantamila) ed è diviso in numero 1.050.000 (unmilione cinquantamila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.**

**Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:**

**\* dal socio "Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol", per Euro 350.000 (trecentocinquanta mila) pari a numero 350.000 (trecentocinquanta mila) azioni;**

**\* dal socio "Provincia Autonoma di Trento", per Euro 350.000 (trecentocinquanta mila) pari a numero 350.000 (trecentocinquanta mila) azioni;**

**\* dal socio "Provincia Autonoma di Bolzano", per Euro 350.000 (trecentocinquanta mila) pari a numero 350.000 (trecentocinquanta mila) azioni;**

Ai **<sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2329 e 2342>** del Codice Civile **i componenti dichiarano di procedere a versare, a mani dell'Amministratore signor <COGNOME E NOME AMMINISTRATORE>**, sulle quote dagli stessi come sopra assunte **il 100% (cento per cento)>**, **pari ad Euro 1.050.000 (unmilione cinquantamila) del capitale stesso, come risulta:**

\* per la **quota di spettanza** al socio "**Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol**" di **Euro 350.000** (trecentocinquantamila) **con bonifico bancario dd.** ... come risulta dalla relativa ricevuta n. ...

\* per la **quota di spettanza** al socio "**Provincia Autonoma di Trento**" di **Euro 350.000** (trecentocinquantamila) **con bonifico bancario dd.** ... come risulta dalla relativa ricevuta n. ...;

\* per la **quota di spettanza** al socio "**Provincia Autonoma di Bolzano**" di **Euro 350.000** (trecentocinquantamila) **con bonifico bancario dd.** ... come risulta dalla relativa ricevuta n. ....

<\*MODALITA' PAGAMENTO10>

Il signor <**COGNOME E NOME AMMINISTRATORE**>, **testé nominato Amministratore Unico conferma di aver ricevuto dai soci il versamento dell'intero capitale sociale.**

#### **ART. 8**

##### **ESERCIZI SOCIALI**

**Il primo esercizio sociale ha inizio dalla legale costituzione della Società ed avrà termine al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).**

I successivi esercizi vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente.

#### **ART. 9**

##### **ORGANI SOCIALI**

Sono organi della società

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- l'Organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale;
- l'Organismo di vigilanza.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli pre visti dalle norme generali in tema di società.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

#### **ART. 10**

##### **COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti, funzionanti a sensi di legge e dello Statuto in appresso riportato.

Limitatamente alla fase iniziale di costituzione della società il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, riservandosi i soci in sede di assemblea ordinaria di elevarne il numero a cinque membri effettivi qualora ciò fosse richiesto dal Ministero concedente o fosse prescritto dalla Convenzione di Concessione o dalla normativa vigente.

Vengono chiamati a comporre il primo Collegio Sindacale i

Signori di cui in appresso, i cui incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società sono noti ai soci:

\* <\*sesso><COGNOME NOME> <nato\_nata> a <LUOGO DI NASCITA (c2)> il giorno <DATA DI NASCITA (d1)> con domicilio in <LUOGO DI DOMICILIO (c2)>,  
Codice Fiscale XXX XXX ,  
</iscritto/iscritta> nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale <DATA (d1)>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno <DATA (d1)> n. <NUMERO>;

- PRESIDENTE -

\* <\*sesso><COGNOME NOME> <nato\_nata> a <LUOGO DI NASCITA (c2)> il giorno <DATA DI NASCITA (d1)> con domicilio in <LUOGO DI DOMICILIO (c2)>,  
Codice Fiscale XXX XXX ,  
</iscritto/iscritta> nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale <DATA (d1)>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno <DATA (d1)> n. <NUMERO>;

- SINDACO EFFETTIVO -

\* <\*sesso><COGNOME NOME> <nato\_nata> a <LUOGO DI NASCITA (c2)> il giorno <DATA DI NASCITA (d1)> con domicilio in <LUOGO DI DOMICILIO (c2)>,  
Codice Fiscale XXX XXX ,  
</iscritto/iscritta> nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale <DATA (d1)>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno <DATA (d1)> n. <NUMERO>;

- SINDACO EFFETTIVO -

\* <\*sesso><COGNOME NOME> <nato\_nata> a <LUOGO DI NASCITA (c2)> il giorno <DATA DI NASCITA (d1)> con domicilio in <LUOGO DI DOMICILIO (c2)>,  
Codice Fiscale XXX XXX ,  
</iscritto/iscritta> nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale <DATA (d1)>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno <DATA (d1)> n. <NUMERO>;

- SINDACO SUPPLENTE -

\* <\*sesso><COGNOME NOME> <nato\_nata> a <LUOGO DI NASCITA (c2)> il giorno <DATA DI NASCITA (d1)> con domicilio in <LUOGO DI DOMICILIO (c2)>,  
Codice Fiscale XXX XXX ,  
</iscritto/iscritta> nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale <DATA (d1)>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno <DATA (d1)> n. <NUMERO>.

- SINDACO SUPPLENTE -

#### **ART. 11**

##### **RETRIBUZIONE COLLEGIO SINDACALE**

La retribuzione dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale è fissata in

- Euro <IMPORTO> annui per il Presidente;
- Euro <IMPORTO> annui per ciascun Sindaco effettivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali.

#### **ART. 12**

##### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti sulla Società viene affidata alla Società di revisione "**<DENOMINAZIONE>**", con sede in <SEDE (c2)>, <INDIRIZZO E N.>, capitale sociale Euro <capitale (n1)> di cui versato Euro <capitale versato (n1)>, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di <(Trento/<ALTRO R.I.>)> <PARTITA IVA>.".....", i cui incarichi di revisione svolti nei confronti di altre società sono noti ai soci.

Detta Società è iscritta nell'Albo Speciale del Registro dei Revisori Contabili al n. <NUMERO> del giorno <DATA (d1)>.

**Il compenso per detto incarico è fissato in Euro <COMPENSO (n1)> annue.**

La nominata Società di revisione dura in carica per tre esercizi e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

#### **ART. 13**

##### **DELEGA**

L'Amministratore Unico viene espressamente autorizzato a disporre presso l'Istituto Bancario sopra indicato (ovvero presso gli Istituti Bancari sopra indicati) del capitale sociale ivi versato - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2329 e 2342 del Codice Civile - trasferendolo in conto corrente ordinario intestato alla Società presso lo stesso Istituto Bancario/presso <.....>.

Il signor <COGNOME E NOME AMMINISTRATORE>, testé nominato Amministratore Unico è delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie alla regolare costituzione della Società ed è autorizzato ad introdurre nell'atto costitutivo della Società, e nell'allegato statuto sociale, tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione.

#### **ART. 14**

##### **CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO**

Il controllo analogo congiunto sulla società è esercitato attraverso l'istituzione di uno specifico Comitato esterno disciplinato da apposito accordo tra le amministrazioni pubbliche socie. Il Comitato deputato al controllo analogo

congiunto rappresenta la sede di indirizzo, informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, criteri di funzionamento e relativi quorum deliberativi sono disciplinati dal sopraccitato accordo.

**ART. 15**

**OPERATIVITÀ INIZIALE**

I soci convengono che nella fase iniziale la necessaria operatività della Società verrà garantita dai soci fondatori anche per il tramite di Società dagli stessi partecipate utilizzando l'istituto del distacco di personale e contratti di "sevice"; i costi dei servizi resteranno comunque a carico della Società.

**ART. 16**

**STATUTO**

**La Società è disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D", per formarne parte integrante e sostanziale.**

**ART. 17**

**SPESE**

Tutte le spese e tasse per la costituzione della Società poste a carico della stessa si indicano ai sensi dell'articolo 2328 n. 12 del Codice Civile in circa Euro <IMPORTO (n1)>.

**ART. 18**

**DISPENSA LETTURA DI OGNI ALLEGATO**

I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato, avendone già presa conoscenza, ad eccezione dello statuto che viene da me Notaio letto.

\* \* \* \* \*

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa <NUMERO PAGINE (n2)> facciate di <NUMERO FOGLI (n2)> fogli è stato da me redatto e letto, unitamente all'allegato </ai/alle> comparenti che lo approvano, con sottoscrizione alle ore <ORE>.

---

---

---

---

## **Allegato B**

### **STATUTO della SOCIETA'**

**“BrennerCorridor S.p.A.”** in sigla **“BC S.p.A.”**

#### **Art. 1 Denominazione**

1. E' costituita su iniziativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano" con riferimento all'art. 13 bis del Decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 - una Società per Azioni "in house" con la denominazione sociale

**“BrennerCorridor S.p.A.”** in sigla **“BC S.p.A.”**

#### **Art. 2 Sede e domicilio dei soci**

1. La sede legale della Società è in Trento.
2. L'Organo Amministrativo può istituire sedi, filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città o luoghi purché nel territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
3. Il domicilio dei Soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto, o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal Libro Soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

#### **Art. 3 Durata**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

#### **Art. 4 Oggetto sociale**

1. La Società è a totale capitale pubblico e svolge la propria attività di produzione di beni e fornitura di servizi coerentemente con le finalità istituzionali e nella soggezione all'esercizio del controllo analogo congiunto su di essa esercitato dai soggetti che fanno parte del Comitato sul controllo analogo congiunto.
2. L'oggetto sociale principale della Società è costituito, conformemente all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, dall'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali, nonché delle relative adduzioni. In tali attività debbono considerarsi comprese anche quella di mera gestione del servizio autostradale e di

manutenzione dei tratti autostradali. La gestione di aree di servizio, la gestione di distributori di carburanti e lubrificanti per autotrazione, il commercio al minuto di carburanti e lubrificanti per autotrazione ed attività collegate, accessorie ed integrative, markets, ristoranti, tavole calde, bar ed altri simili esercizi, ed in genere ogni attività commerciale compresa o connessa con le predette gestioni ed esercitata al servizio dell'attività autostradale.

3. La Società, inoltre, realizza e/o promuove servizi anche in quanto connessi o, comunque, pertinenti la progettazione, costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta ed intermodali e relative adduzioni, ovvero partecipa in Società o Enti diretti al conseguimento di fini analoghi.
4. La Società deve ricavare oltre l'80% del suo fatturato dallo svolgimento dell'attività principale ad essa affidata.  
La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato rivolta anche a finalità diverse è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della attività principale della società.
5. La società, qualora svolga attività diverse da quella principale in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per ciascuna delle attività svolte.
6. La società, fermo quanto previsto dall'articolo 5 e 192 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è tenuta nell'acquisto di beni e servizi a rispettare la disciplina vigente sui contratti pubblici disciplinata nel medesimo decreto.

#### **Art. 5 Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di Euro 1.050.000,00 (unmilione cinquantamila virgola zero zero) diviso in numero 1.050.000 (unmilione cinquantamila) azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.
2. Le azioni possono essere possedute solo da soggetti pubblici che consentono di preservare la essenziale natura "in house" della Società.
3. In caso di aumento del capitale sociale, ai Soci è riservato il diritto di opzione, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea che delibera l'aumento.

#### **Art. 6 Azioni**

1. Le azioni, rappresentate da titoli nominativi, sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo possessore per ciascuna azione. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato ai sensi di legge. Se questo non sia nominato, le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono, a termini di legge, efficaci nei confronti di tutti.
2. I titoli azionari devono essere firmati dall'Amministratore Unico ovvero da un membro del Consiglio d'Amministrazione. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. Il possesso delle azioni costituisce di per sé solo adesione all'Atto Costitutivo e allo Statuto della Società.
4. La Società può emettere ai sensi dell'art. 2348 del C.C. categorie di azioni fornite di diritti diversi determinandone il contenuto.

#### **Articolo 7 Organi sociali**

1. Sono organi della società:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Presidente;
  - l'Organo amministrativo;
  - il Collegio Sindacale;
  - l'Organismo di vigilanza.
2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

### **Art. 8** **Trasferibilità delle azioni**

1. Le azioni - nel rispetto delle modalità indicate ai successivi commi - possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi tra i soci od altri soggetti pubblici o comunque ritenuti idonei - nel rispetto dell'art. 13 bis del D.L. 16 ottobre 2017 n.ro 148 convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172 a non pregiudicare l'assetto "in house" della Società, purché la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente alla Provincia Autonoma di Trento e alla Provincia Autonoma di Bolzano.
2. Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo amministrativo e per conoscenza al Comitato che esercita il controllo analogo congiunto sulla Società, indicando oltre all'entità delle azioni che intende trasferire, il prezzo richiesto, il nominativo del proposto acquirente ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento, fermi restando, in capo al soggetto proposto, i requisiti necessari a non pregiudicare l'assetto "in house" della Società.
3. L'organo amministrativo, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà avvisare ciascun socio del trasferimento proposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi all'operazione, ivi compreso il calcolo della parte di partecipazione sulla quale il destinatario può esercitare il diritto di prelazione.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione della lettera contenente la proposta di trasferimento delle azioni, ciascun socio dovrà comunicare all'organo amministrativo e per conoscenza al Comitato che esercita il controllo analogo congiunto sulla Società, se intende esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate ed entro quali limiti.
5. I soci che esercitano il diritto di prelazione, purché ne facciano richiesta contestualmente all'invio della comunicazione di esercizio della prelazione, hanno diritto di prelazione, da esercitarsi in misura proporzionale tra le azioni già possedute e le azioni sulle quali altri soci non avessero esercitato il diritto loro spettante, anche nell'acquisto di tali ultime azioni.
6. Il socio che non abbia comunicato entro il termine essenziale di cui al comma che precede di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante alla stessa.
7. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

8. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.
9. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente ed alle condizioni indicate nella comunicazione, entro i successivi 60 (sessanta) giorni; trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni sopra indicato, risorgerà il diritto di prelazione dei soci.
10. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.
11. Indipendentemente dall'operatività della clausola di prelazione di cui al presente articolo, e quindi nell'ipotesi in cui la prelazione venga esercitata solo parzialmente o non venga esercitata affatto, o comunque nessun socio proceda all'acquisto delle azioni offerte, la cessione delle azioni a terzi estranei è subordinata al gradimento del Comitato che esercita il controllo analogo congiunto sulla Società. Il gradimento o il mancato gradimento dovrà essere motivato e, a tal fine, dovrà valutarsi dal Comitato anche se il soggetto indicato sia soggetto tale da poter portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società.
12. E' onere del Socio richiedere l'iscrizione a Libro Soci.

#### **Art. 9 Diritto di recesso**

1. I Soci hanno diritto di esercitare il recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

#### **Art. 10 Obbligazioni**

1. L'Assemblea delibera sull'emissione di obbligazioni, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge.

#### **Art. 11 Assemblea**

1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.
3. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea può essere convocata entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società che verranno relazionate dall'Organo Amministrativo.
5. E', inoltre, convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta esso lo ritenga

opportuno e quando la convocazione sia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattarsi, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

6. L'Assemblea dei soci decide sulle materie di competenza riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo congiunto e su quelli che l'organo amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione.

## **Art. 12**

### **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax o per posta elettronica certificata, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 2, terzo comma, del presente Statuto. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, la data, l'ora e il luogo della seduta e specificare luoghi, termini e modalità del deposito delle azioni.
2. L'Assemblea può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale, all'interno del territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
3. L'Assemblea si potrà svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, telefonicamente ovvero audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:
  - i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Nell'ipotesi che la prima adunanza vada deserta, l'avviso può anche prevedere, per altro giorno e comunque entro trenta giorni dalla data della prima, una seconda adunanza.
5. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che siano legittimati all'esercizio del voto ai sensi di legge.
6. I Soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono depositare i propri titoli presso la sede della Società al più tardi due giorni liberi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, non compreso tale giorno, né quello del deposito.
7. Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

## **Art. 13**

### **Rappresentanza in Assemblea**

1. Ciascun Socio legittimato all'esercizio del voto può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta, valida anche in caso di eventuale aggiornamento della seduta.
2. La rappresentanza, tuttavia, non può essere conferita:

- a) ai membri degli organi amministrativi o di controllo della Società;
- b) ai dipendenti della Società;
- c) alle Società da essa controllate;
- d) ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle Società da essa controllate;
- e) ai dipendenti delle Società da essa controllate.

**Art. 14**  
**Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato, o in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli Amministratori presenti. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio designato dallo stesso Presidente. All'occorrenza, il Presidente nomina due scrutatori.
3. E' compito del Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.

**Art. 15**  
**Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima, e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti in proprio o per delega e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti. Tutte le votazioni sono palesi.

**Art. 16**  
**Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale intervenuto.
3. Per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il suo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351, Codice Civile, sono comunque necessari, anche in seconda convocazione, la

presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

4. Tutte le votazioni sono palesi.

### **Art. 17** **Verbale dell'Assemblea**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei Soci.

### **Art. 18** **Organo Amministrativo**

1. La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico ovvero alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 175/2016 e ss.mm.ii., a motivare adeguatamente la scelta adottata e ad inviare la relativa delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.
3. La scelta degli Amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
4. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. Gli amministratori possono essere rieletti.
5. L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente un Vice Presidente.
6. Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 Codice Civile, non può essere nominato Amministratore Unico ovvero componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade, colui che non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di onorabilità e professionalità sotto riportati.
7. I requisiti di onorabilità degli Amministratori si ritengono non sussistenti qualora gli stessi si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4bis e 4quater, per gli Amministratori nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.
9. Costituisce causa ostativa alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.
10. Oltre ai requisiti di professionalità e autonomia previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n.

175/2016 e s.m., l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver operato nell'ambito dell'amministrazione, direzione o controllo in società, imprese pubbliche e/o private. Altrettanto qualificante, si considera l'attività di colui che oggettivamente sia particolarmente competente in determinate materie aventi attinenza o comunque funzionali al settore in cui opera la Società, o nella gestione di risorse economico-finanziarie o di progetti urbanistici o di pianificazione infrastrutturale.

11. Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:
  - non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro dell'Organo Amministrativo della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
  - non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.
12. Il Consiglio di Amministrazione nel caso di Organo Amministrativo collegiale, e il Collegio Sindacale, nel caso di Amministratore Unico, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.
13. Gli Amministratori, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, se del caso, al Consiglio d'Amministrazione e, comunque al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la non sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.
14. Qualora la società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, 1° comma, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi.
15. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato venga a mancare la permanenza in carica della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea cessa l'intero Consiglio d'Amministrazione, e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.  
Essi potranno compiere, collegialmente e con delibera maggioritaria, i soli atti di ordinaria amministrazione fino a che sia intervenuta l'accettazione di carica da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

#### **Art. 19 Vice Presidente**

1. Il Vice presidente, ove nominato, ha il compito esclusivo di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le relative funzioni spettano all'Amministratore più anziano di età.

#### **Art. 20 Convocazione del Consiglio d'Amministrazione**

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età, presso la sede della Società o in altri luoghi nel territorio regionale.
2. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove parimenti deve trovarsi il segretario.
3. La convocazione del Consiglio d'Amministrazione avviene a mezzo telegramma oppure telefax oppure e-mail, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente le indicazioni degli argomenti che devono essere trattati, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma oppure telefax oppure e-mail, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

#### **Art. 21 Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ove lo stesso presieda la seduta.
2. L'Organo Amministrativo nomina il proprio segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, e ne determina la durata della carica.
3. In mancanza di convocazione, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli Amministratori può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. I verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, sottoscritti dal Presidente, o da chi presiede la seduta, e dal segretario, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.
5. Ove l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico le determinazioni dallo stesso assunte sono trascritte su un apposito libro e sottoscritte dall'Amministratore e dal Segretario ove nominato.

#### **Art. 22 Poteri ed obblighi dell'Organo Amministrativo**

1. L'Organo Amministrativo, nel rispetto dell'attività di indirizzo e controllo dell'apposito Comitato di cui al successivo art. 27, che esercita sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sulle strutture organizzative

proprie dei soggetti che vi sono rappresentati, è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

2. L'Organo Amministrativo è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Comitato di cui al successivo art. 27 e ad adempiere agli obblighi che saranno fissati nell'accordo previsto dall'art. 27, comma 1, del presente Statuto. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce giusta causa di revoca dell'Organo Amministrativo.
3. E' tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per:
  - 1) qualsivoglia modifica della Convenzione di Concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società e dei relativi allegati;
  - 2) la costituzione, con l'utilizzo di risorse proprie della Società, di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447bis e seguenti del Codice Civile.
  - 3) le decisioni in tema di strategie e politiche industriali e aziendali.
4. L'Organo Amministrativo nell'organizzazione e nella gestione interna della società tiene conto di quanto previsto in merito dal D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..
5. Il Consiglio d'Amministrazione nei limiti di legge, può delegare parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo, ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
6. L'eventuale nomina del Direttore Generale, con la relativa determinazione di funzioni, poteri e compensi è riservata all'Organo Amministrativo.

#### **Art. 23**

#### **Firma e Rappresentanza legale**

1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente ove questo sia stato nominato. Il solo fatto della firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
2. E' in facoltà del Consiglio d'Amministrazione attribuire la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio anche all'Amministratore Delegato - ove l'organo amministrativo sia collegiale - ed in ogni caso, al Direttore Generale.

#### **Art. 24**

#### **Compenso dell'Organo Amministrativo**

1. All'Amministratore Unico ed ai componenti dell'Organo Amministrativo, spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico ovvero ai componenti dell'Organo Amministrativo.
3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita da deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, comma 3, Codice Civile e comunque nel rispetto delle

- disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.
4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, l'Assemblea può determinare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, determinandone altresì i criteri di ripartizione, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

## **Art.25 Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque Sindaci effettivi e da due supplenti a seconda delle determinazioni dell'Assemblea che può in qualsiasi momento deliberare di elevare il numero dei Sindaci effettivi a cinque integrando così il Collegio in carica.
2. Il Collegio sindacale non svolge la revisione legale della società.
3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi dell'art. 2400, Codice Civile. I Sindaci cessati dalla carica possono essere rieletti.
4. L'Assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, nomina i sindaci supplenti, nomina il Presidente del collegio e determina il compenso dei Sindaci effettivi all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.
5. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
6. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
7. Oltre che nei casi di cui all'art. 2399 Codice Civile, non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade, colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4bis e 4quater, per il Sindaco nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.
9. Costituisce causa ostativa alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.
10. I Sindaci, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.

## **Art. 26 Revisione Legale dei Conti**

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 27**

## **Controllo analogo congiunto e coordinamento dei soci**

1. Il controllo analogo congiunto sulla società è esercitato, mediante l'istituzione di un comitato esterno denominato "Comitato di Coordinamento" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della società e che è deputato a impartire all'Organo Amministrativo gli opportuni indirizzi; le modalità di nomina, composizione, criteri di funzionamento e relativi quorum deliberativi del "Comitato di Coordinamento" sono disciplinati da apposito accordo stipulato tra le amministrazioni pubbliche socie.

## **Art. 28 Altri Organi**

1. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e comunque previsti dal presente Statuto.

## **Art. 29 Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Gli utili netti di bilancio sono distribuiti come segue: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, la destinazione della restante parte degli utili è decisa dall'Assemblea sociale che approva il bilancio nel rispetto della legge.

## **Art. 30 Scioglimento - Liquidazione della Società**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi.

## **Art. 31 Diritto di accesso**

1. In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento la società assicura nei confronti dei propri atti il diritto di accesso.

## **Art. 32 Disposizioni generali**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari afferenti.
2. Qualunque controversia insorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.